



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Entrata in vigore PCT (art. 44). – 2.1. I procedimenti in Corte d'Appello (art. 44, comma 2). – 3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2). 3.1. Modifiche opportune in sede di conversione. – 4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b). – 4.1 Modifiche opportune in sede di conversione - 5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a). – 6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT. - 6. 1. Modifiche opportune in sede di conversione - 7. Il PCT come modello espansivo.

1. Premessa

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, in un'ottica di semplificazione, detta numerose disposizioni dirette ad incidere sull'efficienza del processo nonché a disciplinare taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico (PCT).

Di seguito una prima analisi delle disposizioni di immediato impatto sul PCT, contenute nel Titolo IV (*Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico*), Capo II (*Disposizioni per garantire l'effettività del processo civile telematico*).

2. Entrata in vigore PCT (art. 44)

L'art. 44 del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*) interviene sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012).

In particolare il deposito telematico degli atti *diversi* da quelli introduttivi per i processi di competenza del **tribunale ordinario**:

a) è **obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014** per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-*bis* comma 4, d.l. n. 179/2012, avente la medesima rubrica dell'art. 76 D.L. Semplificazione e Trasparenza) «iniziati» a partire da tale data¹;

¹ La presente nota è stata redatta da Silvia Izzo con la supervisione di Giuseppe Colavitti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

b) **è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014** per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-*bis* comma 4, d.l. n. 179/2012) già pendenti al 30 giugno 2014;

c) per questi ultimi, tuttavia, il deposito telematico di atti e documenti **è comunque possibile** «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».

Rimane ferma l'obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo (d) ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 che si riporta: «per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Con successivi decreti ministeriali² il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare i tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014** anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti (e).

In buona sostanza, a partire dal 30 giugno 2014, vi saranno procedimenti di primo grado in cui il PCT sarà obbligatorio (a, d), altre in cui si potrà optare per il regime in parola (c).

La definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 dicembre 2014 (b) salva l'anticipazione eventualmente disposta con successivi d.m. (e)

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a, l'obbligo di deposito telematico **non si applica ai difensori dipendenti delle PA** per la difesa in giudizio personale delle medesime.

2.1. I procedimenti in Corte d'Appello (art. 44, comma 2, lett. c)

¹ Il momento della pendenza va, chiaramente, individuato ai sensi dell'art. 39 c.p.c.

² « ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati» (comma 5).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Introducendo un comma 9-ter all'art. 16 bis al d.l. n. 179/2012 prescrive «**a decorrere dal 30 giugno 2015**»³ l'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del PCT anche che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello» con riferimento al «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite».

Con successivi decreti ministeriali⁴ il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, **potrà individuare le Corti d'Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015** anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

3. Momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2)

L'art. 51 D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica*) individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di **avvenuta consegna**. In particolare, si aggiunge al comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 la previsione secondo la quale «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile [...]»⁵.

Il medesimo comma dispone, infine, che per i messaggi di posta elettronica di dimensioni esorbitanti è possibile effettuare un **invio multiplo** che si intende tempestivo ove eseguito «entro la fine del giorno di scadenza».

3.1. Modifiche opportune in sede di conversione.

³ Non deve ingannare il mancato riferimento ai procedimenti "iniziati" al 30 giugno 2015 (circostanza che lascerebbe presumere l'immediata applicabilità – anche per i giudizi già pendenti alla stessa data – della prescrizione) atteso che la disposizione richiama il momento della pendenza nel periodo immediatamente successivo per definire il regime dell'anticipazione mediante d.m.

⁴ « ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati» (comma 5).

⁵ Tale modifica parrebbe eliminare il conflitto di norme tra l'art. 16 bis n.7 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L.221/2012 e l'art. 13 del DM 44/2011, che prevede lo slittamento del deposito al giorno successivo se la ricevuta di consegna dell'atto arriva dopo ore 14.00.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Sarebbe preferibile ancorare il momento perfezionativo del deposito al momento della ricevuta di avvenuta accettazione del server di posta del gestore mittente e non quello della ricevuta di avvenuta consegna della PEC nei server Giustizia, in tale modo si eliminerebbe il necessario controllo manuale del cancelliere con disposizione maggiormente armonica rispetto alla giurisprudenza costituzionale in materia di notificazione e, più in generale, di trasmissione degli atti.

4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b)

L'art. 52, comma 1, lettera *b*) introduce l'art. 16-*sexies* al d.l. n. 79/2012, rubricato *Domicilio digitale*, il quale – ferme restando le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) – rende residuale la notificazione in cancelleria⁶, individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella «presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-*bis* (*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia» (cfr. D.M. Giustizia 21 febbraio 2011).

4.1. Modifiche opportune in sede di conversione.

Per rendere più funzionale la disposizione sarebbe opportuna modificare l'art. 20 comma 6 del DM 44/2011 che consente la variazione dell'indirizzo pec in soli due archi temporali annui (1-31 luglio e 1-31 gennaio). In tal modo si farebbe fronte alle eventualità consistenti nel cambiamento di indirizzo conseguente al trasferimento ad altro Ordine territoriale, garantendo un costante aggiornamento dell'indirizzario PEC.

5. Copie informatiche (art. 52, comma 1, lett. a)

⁶ Utilizzabile «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

L'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazione e Trasparenza (*Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice*) introduce il comma 9-bis all'art. 16-bis del d.l. 179/2012.

Ivi in primo luogo si stabilisce il principio di equivalenza tra «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «anche se prive della firma digitale del cancelliere».

In secondo luogo, con previsione specificamente dedicata al PCT, si stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti in parola ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico»⁷.

Di conseguenza si dispongono modifiche al T.U. sulle spese di giustizia volte a disporre l'esenzione dal diritto di copia (comma 2). Tutti gli atti del PCT, proprio perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall'incombente, rappresentando duplicati digitali del documento originale.

6. Disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT.

L'art. 45 introduce modifiche al codice di procedura civile in materia di atti processuali che incidono o sono rese necessarie dalla gestione telematica del contenzioso civile.

- L'art. 45 (*Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e di della sentenza*) risolve il problema della **sottoscrizione del verbale d'udienza** redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma da un lato modifica il secondo comma dell'art. 207 c.p.c. (**Processo verbale dell'assunzione [dei mezzi di prova]**), prevedendo che l'unica sottoscrizione

⁷ Restano esclusi i provvedimenti giurisdizionali «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti» all'udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale»⁸.

- Analogamente si dispone all'art. 126 c.p.c. (*Contenuto del processo verbale*)⁹. A questo proposito va precisato che la disposizione novellata non prevale su quelle che specificamente richiedono la sottoscrizione del giudice (es. 281-sexies per la sentenza resa a seguito di trattazione orale).
- Con modifica apportata all'art. 133, comma 2 c.p.c. (*Pubblicazione e comunicazione della sentenza*), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l'intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo.

6.1. Modifiche opportune in sede di conversione

a) In ordine all'art. 126 c.p.c.

Fermo restando l'apprezzamento rispetto alla modifica dell'art. 207, la previsione dell'art. 126 non risulta appieno comprensibile nè necessaria.

Difatti, la sottoscrizione del cancelliere non tiene conto della specificità di taluni verbali – come quelli di conciliazione giudiziaria – che più propriamente necessitano della sottoscrizione del giudice che vi provvede. Inoltre la disposizione non tiene conto della evidente situazione di carenza di personale di cancelleria degli uffici giudiziari. Sarebbe allora più opportuno disporre nel senso che sia il giudice a sottoscrivere il verbale, quantomeno in assenza del cancelliere.

b) In ordine all'art. 133 c.p.c.

Va precisato che la comunicazione del testo integrale della decisione giudiziaria **non è idonea a far decorrere i termini brevi per l'impugnazione. La modifica apportata ai contenuti della comunicazione di cancelleria non prevale sulla**

⁸ « [...] b) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale».

⁹ Il quale attualmente dispone: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione».



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

chiara disposizione dell'art. 285 c.p.c a tenore del quale «La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170». Ove il legislatore ha inteso disporre diversamente lo ha fatto espressamente (cfr., ad esempio, art. 47 c.p.c per il regolamento di competenza; art. 348-ter c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello¹⁰), nè è ovviamente possibile dedurre in via interpretativa una causa di inammissibilità dell'impugnazione¹¹.

Pertanto, deve necessariamente e nettamente dissentirsi dall'interpretazione offerta, con circolare del 27 giugno u.s., dalla Direzione Generale della Giustizia Civile secondo la quale «l'invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento» è idoneo a «far decorrere i termini per l'impugnazione».

E', perciò, fortemente auspicabile che in sede di conversione del d.l. tale profilo venga chiarito.

7. Il PCT come modello espansivo.

Il PCT si pone quale modello a vocazione generale. Con tempi e modalità diverse, difatti, le forme del processo digitale vengono estese al processo amministrativo (art. 38 che dispone che entro 60 gg. venga data attuazione alla previsione dell'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104¹²) che e a quello tributario (art. 49)

¹⁰ E ancora, ai sensi dell'art. 8 l. 10 luglio 1930 n. 1078, con riferimento al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici (cfr. Cass. civ., sez. II, 16-03-2007, n. 6165)

¹¹ Tale soluzione è confermata, sia pur con qualche oscillazione, dalla giurisprudenza di legittimità. Cfr., ad es., Cass. civ., sez. I, 07-05-2003, n. 6924, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, secondo la quale «le notificazioni della sentenza di primo grado compiute d'ufficio dalla cancelleria non sono idonee a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non sussistendo ragioni particolari che, in difetto di un'espressa previsione di legge, consentano di derogare al principio dettato dall'art. 285 c.p.c.»; Cass. civ., sez. III, 26-03-2009, n. 7340, in materia di sentenze non definitive; Cass. civ., sez. III, 04-12-2002, n. 17178, in materia di sanzioni disciplinari notarili;

¹² Con d.p.r. Ai sensi dell'art. 13 (Processo telematico): 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi